



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 95 del Reg. Data 29-06-20

Oggetto PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZA SISMA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ING.MARCO BRANDIMARTE IN DEROGA ALLA DURATA MASSIMA DI 36 MESI, EX ART.50, COMMA11, DEL CCNL 21/05/2018.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove

del mese di giugno nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco con il quale, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;

PREMESSO CHE:

- l'art. 4, comma 2, del D.L. 205/2016, convertito nella Legge n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per fronteggiare la situazione di emergenza in atto a causa del sisma e per la successiva fase di ricostruzione post- sisma;

- questo Ente ha inoltrato al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, richiesta di assunzione di unità di personale ai sensi dell'art. 4 del D. L. 205/2016;

- con determinazione del funzionario responsabile del Servizio Economico e Finanziario n. 109 del 17.10.2017 è stata disposta l'assunzione a tempo determinato, full-time, dell'ing. Brandimarte Marco, nato a Porto San Giorgio (FM) il 21.12.1982 e residente a Pedaso (FM) in via Aldo Moro n. 5 C.F. BRN MRC 82T21 G920W, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1 con decorrenza dal 26.10.2017 fino al 31.07.2018;

- con determinazione del funzionario responsabile del Servizio Economico e Finanziario n.133 del 26.07.2018 è stata disposta la proroga dell'assunzione a tempo determinato, full-time, dell'ing. Brandimarte Marco con decorrenza dal 01/08/2018 fino al 31.12.2018;

- con determinazione del funzionario responsabile del Servizio Economico e Finanziario n. 213 del 28.12.2018 è stata disposta la proroga dell'assunzione a tempo determinato, full-time, dell'ing. Brandimarte Marco con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 30.06.2019;

- con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 179 del 26.06.2019 è stata disposta la proroga dell'assunzione a tempo determinato full-time, dell'ing. Brandimarte Marco con decorrenza dal 01.07.2019 fino al 06.07.2020.2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2019, con la quale è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2020/2022;

ATTESO CHE:

- i contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, possono avere una durata fino a 36 mesi;

- alla copertura della spesa per le assunzioni "de quo" si farà fronte con i fondi straordinari Sisma 2016;

ATTESA la perdurante necessità di far fronte agli adempimenti dell'Ufficio Sisma, anche in considerazione dell'avvio della complessa fase di ricostruzione;

Dato atto che la durata complessiva dei sopra citati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

VISTO l'art.36, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.75/2017, secondo cui: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, (...) esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione e nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall' articolo 35. (...)”

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, **la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi**, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, **la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi** e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

CONSIDERATO che:

- il contratto di lavoro in essere con il dipendente Ing. Marco Brandimarte scadrà il 06.07.2020 con il raggiungimento di 36 mesi;

- il dipendente Ing. Marco Brandimarte ha manifestato per le vie brevi la volontà di prorogare il contratto, secondo quanto indicato all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- la causale giustificatrice delle assunzioni a tempo determinato ex art.50 bis del D.L.189/2016, rientra tra le casistiche per le quali è consentita la deroga alla durata massima di 36 mesi, ex art.50, comma 11, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- si può provvedere in merito alla proroga del contratto a tempo determinato col dipendente Ing. Marco Brandimarte fino alla data del 31.12.2020 in deroga alla durata massima di 36 mesi, alla luce del permanere delle esigenze di gestione, istruzione e rendicontazione delle attività connesse alla fase post-sisma;
- tale deroga non può superare i 12 mesi, e tra data di decorrenza della proroga e il termine del precedente contratto, è necessario osservare un intervallo di 5 giorni;

EVIDENZIATO che la fattispecie oggetto del presente provvedimento, non costituisce una nuova assunzione, bensì una proroga di contratto a tempo determinato già sottoscritto con il lavoratore assunto per l'esigenza straordinaria post-sisma;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267 del 28/09/2000;
- Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – aa.II.;
- Il D. Lgs. 165/2001;
- Il D. L. 205/2016, convertito nella L. n. 229/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

DETERMINA

- di Approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che essa costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e ss.mm.i.;
- di procedere, ai sensi del comma 11 e 12 dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, alla proroga dell'attuale contratto in essere con il dipendente Ing. Marco Brandimarte in servizio a tempo determinato full-time con la qualifica di Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D, posizione economica D1 con decorrenza dal 13.07.2020 al 31.12.2020, previa stipula del contratto individuale di lavoro;
- la proroga del rapporto di lavoro verrà formalizzata con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 13.07.2020 al 31.12.2020;
- Di dare atto che la spesa sarà finanziata con i fondi Sisma, assegnati all'Ente e con imputazione ai seguenti Codici di Bilancio armonizzato 2020/2022:

11.02-1.01.01.01.003 (ex Cap. 211) Retribuzione personale;
 11.02-1.01.02.01.001(ex Cap. 212) Contributi previdenziali;
 11.02-1.02.01.01.001 (ex Cap. 213) Irap personale;

Di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro - All. ("A") ;

Di comunicare alla Regione Marche i provvedimenti di competenza, all'indirizzo mail supporto.sisma@regione.marche.it, la categoria contrattuale, il profilo professionale e il costo annuo dell'unità per cui si dispone il rinnovo del contratto in essere.

All. A)

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

PROVINCIA DI FERMO

Servizio/Area Tecnica-Manutentiva

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato full-time.

Ai sensi degli artt. 14 e 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 6/7/1995, successive modificazioni ed integrazioni di tutto il sistema legislativo disciplinante ed in esecuzione della Determinazione Servizio Economico e Finanziario n. 109 del 17.10.2017

TRA

Il Responsabile del Servizio/Area Tecnica-Manutentiva Sindaco Fabrizio Vergari, nato il 30/07/1957 a Santa Vittoria in Matenano, in applicazione della determinazione n. 179 in data 26.06.2019, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Santa Vittoria in Matenano P.I./C.F. 00330500448, già autorizzato ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale;

E

l'ing. Brandimarte Marco, nato a Porto San Giorgio (FM) il 21.12.1982 e residente a Pedaso (FM), in via Aldo Moro n. 5 C.F. BRN MRC 82T21 G920W, con qualifica di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con prestazione lavorativa a tempo pieno di seguito anche "Dipendente";

Premesso

Che l'art. 50-bis della Legge 15.12.2016, n. 229, consente ai Comuni interessati di assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza sismica, professionalità di profilo tecnico e/o amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato;

Che l'art. 4, comma 2, del D.L. 205/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario determina i profili professionali ed il numero massimo di unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere in deroga per le esigenze e le necessità di funzionamento dell'Ufficio Sisma;

Che la Regione Marche ha comunicato al Comune la possibilità di assunzione di un'ulteriore unità di personale per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica;

Che per le suddette assunzioni occorre prioritariamente utilizzare le graduatorie di personale vigenti per profili professionali compatibili con le esigenze;

Con avviso per manifestazione di interesse prot. n. 3956 del 19.07.2017 il Responsabile dell'area contabile/amministrativa rende noto che il Comune di Santa Vittoria in Matenano intende assumere con contratto a tempo determinato sino al 31.07.2018, eventualmente rinnovabile, un istruttore direttivo tecnico di categoria D1, per esigenze connesse alla situazione emergenziale post sisma del 2016, attingendo da graduatorie vigenti formate da altre Amministrazioni;

Vista la nota prot. 4522 del 29.08.2017 con la quale l'ing. Brandimarte Marco, già assunto part-time presso codesto Ente dal 15.06.2017, ha comunicato la propria disponibilità per l'assunzione full-time con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato;

Vista la richiesta prot. 3140 del 01.06.2017, a firma del Segretario Comunale, con la quale si chiede al Comune di Montefortino, la disponibilità per l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo tecnico Cat. D, posizione economica D1 per gli adempimenti post sisma;

Vista la nota con la quale il Comune di Montefortino ha fornito e autorizzato l'uso della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico cat. D1;

Atteso che lo stesso, interpellato, ha dato la propria disponibilità all'assunzione "de quo" e alla proroga;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2019, con la quale è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2020/2022;

Dato atto che la presente assunzione a tempo determinato, ex art. 50 bis del D.L. 189/2016, è effettuata per il potenziamento dell'Ufficio Sisma;

Vista la determinazione n. 133 del 26.07.2018 con la quale viene prorogato il contratto di lavoro dal 31.07.2018 fino al 31.12.2018;

Vista la determinazione n. 213 del 28.12.2018 con la quale viene prorogato il contratto di lavoro dal 31.12.2018 fino al 30.06.2019;

Vista la determinazione n. 179 del 26.06.2019 con la quale viene prorogato il contratto di lavoro con scadenza dal 30.06.2019 fino al 06.07.2020;

Vista la determina n.95 del 29.06.2020 con la quale viene prorogato il contratto di lavoro con scadenza 13.07.2020 fino al 31.12.2020, in deroga alla durata di 36 mesi e per una durata massima non superiore a dodici mesi, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 50 del CCNL;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità anche potenziale indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il codice di comportamento;

Accertato che il sunnominato è in possesso dei prescritti requisiti per l'assunzione a tempo determinato e che lo stesso ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEQUE:

ART. 1 "COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"

1. L'Amministrazione Comunale di Santa Vittoria in Matenano assume alle proprie dipendenze, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato – tempo pieno ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge 189 del 2016, l'ing. **Brandimarte Marco**, nato a Porto San Giorgio il 21.12.1982 e residente a Pedaso (FM), in via Aldo Moro n. 5 C.F. BRN MRC 82T21 G920W, il quale accetta, con il profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico (Categoria D – Posizione economica di primo inquadramento D1) presso l'Ufficio Sisma Comunale per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica;

ART. 2 "TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO"

1. Ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 e dell'art. 1, del D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, l'ordinario orario di lavoro settimanale, pari a complessive ore 36 è il seguente:
giorni feriali - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e il lunedì e mercoledì con due rientri di tre ore (salvo diversa disposizione da concordare);

2. Il trattamento economico spettante al dipendente è corrispondente alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti.

ART. 3 "DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO "

1. Il presente contratto di lavoro iniziato il giorno 26 ottobre 2017 e con cessazione prevista in data 31.07.2018, successivamente prorogato al 31.12.2018, e al 30.06/2019, e al 06.07.2020, si intende **con decorrenza dal 13.07.2019 al 31.12.2020**, con cinque giorni di intervallo dalla data di scadenza della proroga del contratto di cui sopra;

2. L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni in L. 229/2016, per il periodo sopra indicato e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa.

ART. 4 "OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

1. La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Servizio/Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione procederà con l'assunzione di altre unità di personale.

ART. 5 "CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO"

1. Il dipendente è inquadrato nella Categoria "D" – Posizione di primo inquadramento "D1", di cui al C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico".

2. Al dipendente è attribuito il corrispondente livello retributivo di cui al vigente C.C.N.L. Comparto personale "Regione - Autonomie Locali", con la dinamica dei futuri rinnovi contrattuali.

3. A tale retribuzione fondamentale si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, vigilanza, se dovute in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità nella misura maturata, l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e altri elementi accessori della retribuzione, eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti.

4. Gli emolumenti sopra evidenziati si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura e con le modalità in vigore e sono proporzionali all'entità della prestazione lavorativa.

ART. 6 "MANSIONI"

1. Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta Categoria "D" ed al profilo professionale attribuito, come indicativamente delineate nelle "DECLARATORIE" – Allegato A - al C.C.N.L. 31.03.1999 che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato, quale parte integrante del presente contratto, fatto salvo il principio della esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, e fatta comunque salva la facoltà di disposizione del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 3, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 sopra richiamato in materia di disciplina delle mansioni.

ART. 7 "SETTORE DI ASSEGNAZIONE – SEDE DI LAVORO"

1. Il dipendente è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l'Ufficio Sisma Comunale. Gli eventuali ulteriori spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, dovuti alle esigenze di servizio, dall'attuale servizio ad altri servizi o settori di attività, avvengono con ordinario ordine di servizio a cura della competente struttura o del competente organo dell'Ente.

2. La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici, i locali, gli immobili e gli impianti dell'Amministrazione, oltre che nel territorio comunale di appartenenza.

3. Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

ART. 8 "DOVERI ED OBBLIGHI"

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al codice di comportamento, allegato al C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e assume quindi i comportamenti idonei.

ART. 9 "CODICE DI COMPORTAMENTO"

1. A norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, e recepito dal C.C.N.L. Comparto regioni-autonomie locali del 22/01/2004 con l'obbligo per il dipendente di uniformarsi nel corso del rapporto.

ART. 10 "INCOMPATIBILITÀ"

1. Il dipendente, all'atto della sottoscrizione contratto, rilascia all'Amministrazione dichiarazione scritta di non avere altri rapporti in atto di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

2. Eventuali incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune di Santa Vittoria in Matenano;

ART. 11 "REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, in particolare dell'idoneità fisica all'impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza, anche parziale, degli stessi.

ART. 12 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Si informa che i dati personali ed i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio/Ufficio Sisma.

ART. 13 "NORME APPLICABILI – RINVIO"

1. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.

2. A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

3. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del C.C.N.L. del comparto, di volta in volta vigenti, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme generali sul pubblico impiego e del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 14 "ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE"

1. Il presente contratto, composto da n. 8 pagine compresa la presente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto all'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Vittoria in Matenano, lì

p. il Comune il/la Responsabile del Servizio/Area Tecnica-Manutentiva

Fabrizio Vergari

p. accettazione il/la dipendente

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....